

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Emilio Curtò - Presidente

Dott. Miro Santangelo - Giudice

Dott. Carmelo Leotta - Giudice relatore

visto il reclamo proposto avverso l'ordinanza di rigetto pronunciata da questo Tribunale in composizione monocratica il 10 dicembre 2004 e depositata il successivo 11 dicembre nell'ambito del procedimento instaurato, ai sensi dell'articolo 700 del Codice di Procedura Civile, da XX nei confronti di YY;
vista la documentazione prodotta, sentito il relatore e preso atto delle conclusioni delle parti, osserva quanto segue.

IN FATTO

Con ricorso in data 12/10/2004 XX con sede in Milano, che si occupa della diffusione della lingua inglese organizzando corsi scolastici in numerose città d'Italia, premesso di avere stipulato con YY un contratto avente ad oggetto la gestione della sezione autonoma di Varese/Tradate risoltosi consensualmente il 30 giugno 2004, lamentava una serie di comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere dalla detta YY, ed in particolare: la sostituzione delle apparecchiature di cui era dotata la sede scolastica; l'omessa consegna della documentazione contabile e fiscale riguardante la sezione; la disdetta dei contratti telefonici e di erogazione elettrica; l'apertura, in violazione di una specifica clausola del contratto di gestione, di una scuola di lingua inglese denominata BT, con l'utilizzo di un marchio costituente servile imitazione del marchio di XX e con l'impiego dei medesimi docenti che avevano prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dei corsi organizzati da esso ente ricorrente.

Sulla base di queste premesse ed in vista di un'azione avente ad oggetto il dedotto mancato rispetto della clausola contrattuale già richiamata ed il risarcimento dei danni, XX chiedeva che si inibisse alla resistente l'attività di gestione della scuola di lingua inglese e che le si ordinasse di consegnare la documentazione relativa alla gestione della sezione di Varese.

YY, costituendosi in giudizio, deduceva che XX, in quanto ente senza fini di lucro, non potesse invocare la tutela prevista dall'articolo 2598 del Codice Civile; negava di avere sostituito le apparecchiature utilizzate nell'ambito della sezione gestita sino al 30 giugno 2004; sosteneva di avere tenuto e di continuare a tenere a disposizione dell'ente ricorrente la documentazione amministrativa e fiscale relativa alla propria gestione; deduceva l'inoperatività della clausola limitativa della concorrenza ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile; sosteneva, comunque, di avere avviato un'attività didattica di tipo diverso da quella esercitata da XX; affermava, infine, di aver informato gli studenti del perdura-

re dell'attività stessa in capo all'ente ricorrente e chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.

Con provvedimento reso ad esito dell'udienza del 29 novembre 2004, il Tribunale in composizione monocratica respingeva il ricorso ritenendo insussistenti sia il *fumus boni iuris* con riguardo alla clausola contrattuale già indicata, sia il *periculum in mora* con riguardo all'asserita irreparabilità del danno patrimoniale paventato.

Avverso questa ordinanza di rigetto ha proposto reclamo XX richiamando le argomentazioni già poste a sostegno dell'originario ricorso, contestando la vessatorietà della clausola contrattuale più volte richiamata, precisando che anche lo statuto dell'ente, di cui YY era socio, prevedeva l'obbligo di non concorrenza e lamentando l'omessa pronuncia del Giudice in ordine alla specifica domanda avente ad oggetto la consegna dei documenti riguardanti la gestione della sede di Varese.

Anche in questa fase si costituiva YY chiedendo il rigetto del reclamo.

IN DIRITTO

Esaminando, singolarmente ed in ordine logico, le questioni sottoposte al vaglio del Collegio, si osserva quanto segue.

Condivisibile e comunque non contestata dalle parti deve ritenersi la statuizione del Giudice di prima istanza con riguardo all'incompetenza di questo Tribunale in ordine all'asserita imitazione del marchio utilizzato dall'istituto ricorrente.

L'implicito rigetto della specifica domanda riguardante la consegna dei documenti si fonda sulla disponibilità in tal senso formalmente manifestata dalla resistente. Anche in sede di reclamo è stata ribadita l'omessa consegna, ma l'istituto ricorrente non ha dedotto (né tanto meno provato) un rifiuto della resistente a fronte di una formale richiesta ovvero un ostacolo frapposto ad una concreta attività finalizzata alla restituzione o all'estrazione di copia dei documenti. Condivisibili appaiono le considerazioni svolte dal Tribunale in composizione monocratica in ordine alla clausola numero 8 del contratto di gestione stipulato tra le parti in data 1 marzo 1996: sia pure sulla base della deliberazione sommaria consentita in questa sede, la clausola sembra essere inefficace per la mancata specifica approvazione prevista dall'articolo 1341 del Codice Civile. Il contratto in questione, che riproduce, al punto 8, la medesima pattuizione indicata, in tema di concorrenza, in tutti gli altri analoghi contratti prodotti da parte reclamante, deve ritenersi predisposto dall'istituto con la previsione di clausole generali, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, tant'è che risultano utilizzate, in ciascuno degli atti prodotti, le medesime specifiche letterali espressioni.

XX ha dedotto solo in sede di reclamo, posto che la questione non era stata sol-

levata con il ricorso introduttivo, l'obbligo di non concorrenza in capo a YY derivante da una clausola statutaria dell'ente medesimo del quale la resistente era socio all'epoca dei fatti.

Tale nuova allegazione deve ritenersi ammissibile in sede di reclamo, posto che quest'ultimo ha carattere ed effetto interamente devolutivo.

La possibilità, per le parti, di far valere, in questa fase, fatti e prove non dedotti in prima istanza si desume sia dal richiamo dell'ultimo comma dell'articolo 669 *terdecies* del Codice di Procedura Civile (con specifico riguardo alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato) a "motivi sopravvenuti", sia dalla caratteristica delle norme sulle preclusioni nei giudizi ordinari di primo e secondo grado (articoli 183 - 184 e 345 del Codice di rito) che sono di stretta interpretazione e non applicabili in via analogica.

Tutto ciò premesso, deve ritenersi, nel caso di specie, efficace ed operativa con riguardo a YY, socio di XX e cessato gestore della sezione di Varese, la clausola di cui al punto 6.4 dello statuto dell'ente prodotto in copia da parte reclamante. Tale clausola, sufficientemente definita nel suo oggetto, inibisce al gestore, "... per tutta la durata del mandato e per il periodo successivo di cui agli articoli 2595 e 2596 del Codice Civile" di "... svolgere analoga attività in proprio o per conto terzi..." nonché di "... partecipare ad attività similari ove esiste una scuola del gruppo XX".

A tale clausola, in quanto inserita nello statuto di un organismo sociale, non si applica l'articolo 1341 del Codice Civile e la stessa è efficace senza la necessità di particolari formalità (in tal senso: Cass. 9/4/1993 numero 4351 e Cass. 1/8/2003 numero 11751).

Le eccezioni formulate da parte reclamata in ordine alla vigenza dello statuto contenente la clausola limitativa della concorrenza devono ritenersi infondate posto che nel contratto di gestione sottoscritto da YY è espressamente richiamato, al punto 8 riguardante la "durata della nomina", l'articolo 6.4 dello statuto medesimo.

Parte resistente, qui reclamata, ha dedotto, inoltre sia l'inapplicabilità della normativa sulla concorrenza sleale con riguardo ad un ente come XX non avente fini di lucro, sia, in fatto, il diverso tipo di attività svolta dopo la risoluzione del rapporto di gestione intercorso con l'istituto reclamante.

Entrambi gli assunti sono infondati.

Da una parte, infatti, le norme di cui agli articoli 2598 e seguenti del Codice Civile operano anche a tutela di soggetti che espletano attività imprenditoriale senza fini di lucro e per scopi ed interessi di carattere generale (in tal senso: Cass. 23/9/1993 numero 9665); dall'altra, l'oggetto dell'attività, riguardante l'organizzazione di corsi di lingua inglese e l'espletamento di tale attività con l'utilizzazione degli stessi insegnanti già in forza a XX consentono di per sé di considerare tale attività come simile e concorrenziale rispetto a quella posta in essere dal "British Institutes" di XX e ciò a prescindere dalle concrete modalità di

svolgimento dei singoli corsi.

Il Giudice di prima istanza ha escluso la possibilità di accordare la tutela cautelare ritenendo insussistente il *periculum in mora* sul rilievo che l'istituto ricorrente non avesse "in alcun modo provato l'irreparabilità del danno patrimoniale derivantegli dalla condotta asseritamente illegittima di YY...".

Tale asserzione non è condivisibile in quanto nell'attività di concorrenza sleale qui, sia pure sommariamente, delibata è insito il danno riferibile sia al pregiudizio per l'attività svolta dall'ente sia al discredito arrecato allo stesso l'esistenza di tale danno prescinde dalla sua concreta quantificazione. Trattasi, poi, di danno irreparabile (quanto meno sotto il profilo dell'estrema difficoltà di quantificazione) in quanto riferibile, come già detto, alla concreta attività svolta, ai fini istituzionali dell'ente ed all'immagine esterna dello stesso. Basterà rilevare, a conferma di tale assunto, come la pubblicazione della sentenza di condanna, prevista, ad esito del giudizio di merito, dall'articolo 2600 del Codice Civile, è "... un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale generico, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi, quale il discredito, ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro". (Cass. S.U. 23/11/1995 numero 12103).

Sussistendo quindi, alla luce delle considerazioni svolte, i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, il reclamo va parzialmente accolto, con esclusione di ogni statuizione relativa alla consegna di documenti e va ordinata la sospensione, sino all'esito del giudizio di merito, dell'attività svolta da YY.

Le spese relative al presente procedimento cautelare, nella sua doppia fase, verranno regolate con la sentenza che definirà il giudizio di merito. La riforma dell'ordinanza impugnata importa la revoca della statuizione relativa alla condanna dell'istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo proposto da XX nei confronti di YY avverso l'ordinanza del Giudice monocratico in data 10 dicembre 2004 depositata il successivo 11 dicembre, così provvede:

- 1) inibisce a YY, sino alla definizione del giudizio di merito, l'esercizio dell'attività di organizzazione di scuole e corsi di lingua inglese avviata con l'impresa individuale avente sede in Varese;
- 2) revoca il provvedimento di condanna dell'istituto ricorrente al pagamento delle spese relative al procedimento di prima istanza;
- 3) fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio in merito.

Così deciso in Varese il 19 gennaio 2005.